

COMUN GENERAL DE FASCIA

San Giovanni di Fassa - Sèn Jan / Provincia di Trento

Repertorio N. ____/ 2020 /Atti privati

SCHEMA DEL CONTRATTO DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL’ ART. 21, DELLA LEGGE PROVINCIALE 19 LUGLIO 1990, N. 23 e s.m. DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE DEL COMUN GENERAL DE FASCIA DAL 2 NOVEMBRE 2020 AL 31 GENNAIO 2021.-----

tra le parti:

- (1) **dott.ssa PAOLA RASOM**, nata a Pozza di Fassa (TN) il 24 dicembre 1971, domiciliata per la carica a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN) in strada di Pré de geija 2 nella sede del Comun general de Fascia, che interviene ed agisce al presente atto in rappresentanza dell’U.O. dei Servizi socio-assistenziali del Comun general de Fascia, c.f. 91016380221, nella sua qualità di Responsabile;-
- 2) **sig. LUCA SOMADOSSI**, nato a Cavalese (TN) il 3 agosto 1966, domiciliato per la carica a Trento (TN) nella sede della Cooperativa Progetto 92 Società Cooperativa Sociale in Via Solteri 76, che interviene ed agisce al presente atto in rappresentanza della stessa Cooperativa, C.F. e P.IVA 01378460222, nella sua qualità di Presidente; -----

premesso che:

- con richiesta di offerta (Rdo) della Responsabile dell’U.O. dei Servizi socio assistenziali, prot. 4664 – 3/5 del 15/10/2020, è stata avviata la trattativa privata per l’affidamento in appalto della gestione delle attività del Centro Socio Educativo Territoriale del Comun general de Fascia per il periodo dal 2

novembre 2020 al 31 gennaio 2021 da esperire ai sensi dell'art. 21, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed integrazioni, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, per un importo complessivo a base di gara di Euro 17.500,00 di cui Euro 0,00 (Zero), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A.-----

- vista la Determinazione nr. 291 del 29 ottobre 2020 con la quale la Responsabile dell'U.O ha affidato il servizio;-----

- visto l'esito positivo attestante il possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione in capo alla medesima Cooperativa Progetto 92 Società Cooperativa Sociale-----

- tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;-----

si stipula il seguente:

CONTRATTO DI APPALTO

ART. 1

(OGGETTO DEL CONTRATTO, ALLEGATI E DURATA)

1. Il Comune general de Fascia, di seguito denominato anche "CGF", come sopra rappresentato, affida alla Cooperativa Progetto 92 Società Cooperativa Sociale di Trento di seguito denominata anche "Cooperativa", che, come sopra rappresentata, accetta, la gestione delle attività del Centro Socio Educativo Territoriale del "CGF", alle condizioni stabilite nel presente contratto ed inoltre nel Capitolato speciale di appalto;-----
2. Il contratto verrà sottoscritto, previa verifica e sottoscrizione, mediante

apposizione di firma digitale delle parti contraenti; vengono allegati al presente contratto quali sue parti integranti e sostanziali sotto i numeri 1) il Capitolato speciale di appalto e 2) l'offerta economica;-----

3. La durata del servizio indicato nell'offerta economica avrà inizio il 2/11/2020 fino al 31/01/2021, salvo l'emanazione di nuove disposizioni che ne impediscano lo svolgimento delle attività.-----

4. Si intende tassativa l'applicazione dei Protocolli operativi approvati per la gestione in sicurezza delle attività in favore di bambini e adolescenti in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19, prevedendo se necessaria ed opportuna una strutturazione delle attività anche individualmente per le situazioni concordate con il Servizio socio Assistenziale del Comun general de Fascia.-----

ART. 2

(CORRISPETTIVO E PAGAMENTI)

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, la "Cooperativa" ha indicato in sede di gara, un prezzo complessivo di Euro 17.325,00 (diciassettemilatrecentoventicinque/00), al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, nell'offerta economica che viene allegata al presente atto, quale sua parte integrante, sotto il numero 2);

2 . La spesa sostenuta per gli spazi adibiti allo svolgimento delle attività, verrà riconosciuta a rimborso nella misura massima mensile di € 1.500,00, sulla base di idonea documentazione. (art. 2 del Capitolato speciale di appalto).

3. La spesa sostenuta per l'applicazione del protocollo Covid, sarà riconosciuta a rimborso sulla base di idonea documentazione (art. 4 del Capitolato speciale di appalto).-----

4. La revisione del prezzo del presente contratto è disciplinata dall'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto. _____

5. Il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto verrà effettuato tramite bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità del Cgf e secondo quanto disposto dall'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto. _____

6. Le quote di compartecipazione sostenute dalle famiglie saranno detratte dalle spese di gestione relative ai locali e alle spese per l'applicazione dei protocolli legati all'emergenza sanitaria Covid, (art. 8 del Capitolato speciale di appalto).-----

ART. 3

(TUTELA DEI LAVORATORI)

1. La "Cooperativa" si obbliga ad osservare, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza previste dal Capitolato speciale d'appalto, dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. (art. 11 del Capitolato speciale)-----

ART. 4

(GARANZIE ASSICURATIVE)

1. In conformità all'art. 16 del Capitolato speciale, la "Cooperativa" ha presentato le coperture assicurative secondo le modalità previste dal Capitolato medesimo. Le stesse dovranno comunque essere eventualmente

aggiornate nei tempi e secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.-----

ART. 5

(CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO)

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti (CCNL – Cooperative Sociali – Settore Servizi alla Persona Socio-assistenziale e sanitario) Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.-----

2. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:-----

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;-----
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;-----
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;-----
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;-----
- f) ROL ed ex festività;-----
- g) modalità di cambio appalto.-----

3. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima,

14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

4. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto. (art. 12 del Capitolato speciale di appalto)-----

ART. 6

(CONDIZIONE RISOLUTIVA)

1. La condizione risolutiva del contratto è prevista dall'art. 18 del Capitolato speciale. -----

ART. 7

(ELEZIONE DI DOMICILIO)

1 Per ogni effetto del presente contratto di appalto la "Cooperativa" elegge domicilio presso la propria sede legale, impegnandosi peraltro a comunicare al "CGF" ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. (art. 14 del Capitolato speciale).-----

ART. 8

(CONTROVERSIE)

1. La risoluzione delle controversie relative al presente contratto è devoluta all'Autorità Giurisdizionale competente del Foro di Trento (art. 25 del Capitolato speciale). -----

ART. 9

(TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. La “Cooperativa” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.-----
2. Il Codice CIG del presente contratto è **ZB62EC4FF0** (art. 19 del Capitolato speciale).-----

ART. 10

(DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE)

1. La “Cooperativa”, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, a osservare gli obblighi di condotta previsti da Codice di Comportamento del personale dipendente del “CGF”, come previsto nell’art. 23 del Capitolato speciale di appalto.-----
2. La “Cooperativa”, dichiara che il “CGF” gli ha trasmesso copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza, e che si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.-----
3. La “Cooperativa” dichiara, nell’espletamento del servizio, di osservare le disposizioni sull’anticorruzione contenute nell’art. 24 del Capitolato speciale di appalto.-----
4. La “Cooperativa” si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.-----

ART. 11

(ONERI FISCALI)

1. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m., essendo stipulato con una cooperativa sociale in forma di scrittura privata, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.-----

per il **COMUN GENERAL DE FASCIA**

la Responsabile dell'U.O. dei Servizi Socio-assistenziali

dott.ssa Paola Rasom

per **PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

il Presidente

dott. Luca Sommadossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.-----

LA RESPONSABILE DELL'U.O. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

f.to digitalmente dott.ssa Paola Rasom